

# FLAVESCENZA DORATA PROGETTO PILOTA CANAVESE - EPOREDIESE - CAREMA

**TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORIO anno 2026 CONTRO *Scaphoideus titanus***

(Ordinanza Ministeriale n. 4 del 22 giugno 2023)

## TRATTARE SOLO A CONCLUSIONE DELLA FIORITURA

<b><u>PRIMO TRATTAMENTO</u></b>	<b>DAL 20 giugno AL 30 giugno</b>
Deve essere effettuato con un insetticida a scelta tra i seguenti principi attivi	Acetamiprid, Flupyradifurone, Sulfoxaflor
Tra queste solo acetamiprid ha efficacia contro <i>Popillia japonica</i> e con questa s.a. è ammesso 1 trattamento/anno. Laddove non vi sia elevata presenza di <i>Popillia japonica</i> sarà necessario attendere gli ultimi giorni della finestra indicata. Qualora, invece, in specifiche situazioni in cui la presenza di popillia superi i 30 individui/pianta è possibile effettuare il trattamento contro scafoideo a partire dal 15 giugno, documentando la situazione del singolo vigneto con materiale fotografico georiferito ed indicandone le motivazioni e le conseguenti valutazioni nel registro dei trattamenti.	

**È obbligatorio asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante malate dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore): questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

### MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- non trattare in presenza di vento con velocità superiore a 3 m/s, pari a circa 11 km/h, per evitare i fenomeni di deriva;
- bagnare bene tutta la vegetazione, compresi eventuali polloni e ricacci lungo il fusto e le giovani viti di rimpiazzo delle fallanze, trattando entrambi i lati del filare e passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- evitare di effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata e per i prodotti fotolabili effettuare i trattamenti nelle ore serali o notturne.

### SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- divieto trattamenti insetticidi in fioritura;
- sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee due giorni prima di eseguire i trattamenti insetticidi;
- evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze comprese tra i 10 e i 30 metri (al di sotto dei 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

### SANZIONI

**CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 1.000 A 6.000 EURO (D.Lgs. 19/2021 art. 55 c.15)**